

REGOLAMENTO PER I COMUNI ASSOCIATI NELL'AMBITO S01_3 PER L'ACCESSO E LA COMPARTECIPAZIONE ALLE PRESTAZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI

Adottato dall'Assemblea Consortile nella seduta del 29 giugno 2021

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento determina l'accesso e la compartecipazione degli utenti alle prestazioni socio assistenziali dei Comuni dell'Ambito territoriale S01_3 - tenuto conto delle disposizioni impartite dalla Legge Quadro n° 328 dell'8 novembre 2000 e dalla Legge Regionale n° 11 del 23 ottobre 2007, nonché di quelle contenute nel Regolamento Regionale Attuativo n. 4/2014 e nel Piano Regionale delle Politiche Sociali 2019-2021.

Art. 2 PRINCIPI ISPIRATORI

Il Regolamento si ispira ai principi Costituzionali di rispetto dei diritti inviolabili della persona, nonché delle convinzioni personali, politiche e religiose della stessa, con contrasto di ogni forma di emarginazione.

Si ispira ai principi della Legge Quadro n° 328 dell'8 novembre 2000 e dalla Legge Regionale n° 11 del 23 Ottobre 2007 per gli interventi e i servizi a favore delle persone e delle famiglie, quali nuclei essenziali della società.

In esse viene ribadito il concorso alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali da parte della famiglia, del volontariato e delle componenti private con fini di solidarietà sociale, indispensabili per la crescita, lo sviluppo e la cura dell'individuo.

Inoltre, il Regolamento opera nel rispetto dei principi di omogeneità, trasparenza, adeguatezza, sussidiarietà, efficienza e secondo quanto dettato dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sulla trasparenza ed efficacia degli atti amministrativi.

Art. 3 AMBITO D'APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione del presente Regolamento è diretto ai cittadini e ai nuclei familiari che accedono alle prestazioni, agli interventi e ai servizi socio-assistenziali, di qualsiasi età, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale S01_3.

L'accesso alle prestazioni avviene attraverso domanda individuale di un componente del nucleo familiare, di un tutore o dell'amministratore di sostegno, ed è disposto sulla base della valutazione della situazione economica dei soggetti e dei nuclei familiari che ne fanno richiesta.

Art. 4 AREE D'INTERVENTO DEI SERVIZI

Gli interventi e i servizi socio-assistenziali sono rivolti ai singoli ed ai nuclei familiari che si iscrivono in Piani Assistenziali Individualizzati attraverso cui predisporre il percorso socio-assistenziale da proporre alla persona, tramite l'attivazione di servizi e risorse presenti disponibili nei limiti degli stanziamenti previsti dai bilanci dei Comuni dell'Ambito S01_3.

Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, erogabili sotto forma di beni e servizi, definiti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali e dal Piano di Zona dell'Ambito Territoriale S01_3, gli interventi e i servizi socio-assistenziali sono destinati alle seguenti aree: Area Responsabilità familiare, Area Minori, Area Anziani, Area Disabilità, Area Dipendenze, Area Salute Mentale, Area Abuso e maltrattamento.

Art. 5 VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

I criteri per la valutazione dello stato di bisogno sono: il carico familiare; la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione, quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, l'etilismo, ecc., il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e l'eventuale ricaduta delle relative spese nell'economia della famiglia; le risorse (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti); la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili; il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie.

Art. 6 INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente Regolamento, il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M n.159 del 05/12/2013 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

il soggetto che risulta fiscalmente a carico di più persone, si considera appartenente al nucleo: della famiglia anagrafica con cui vive, del soggetto che, in base all'art. 433 del C.C., è tenuto in modo prioritario agli alimenti, se non vive con

alcuna delle persone alle quali risulta a carico o che versa gli alimenti in misura superiore, nel caso di più coobbligati dello stesso grado.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 223/89 (persona che convive abitualmente per motivi di studio, assistenza, cura, ecc.) è considerato nucleo familiare a sé stante, a meno che non sia a carico, ai fini IRPEF, del coniuge o di altri soggetti.

Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore ed il figlio minore, quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.

Art. 7 INDIVIDUAZIONE DEI PARENTI OBBLIGATI

La condivisione della responsabilità per gli oneri del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) è estesa, oltre che al nucleo familiare, anche alle persone, pur non conviventi, obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile, limitatamente ai parenti, partendo da quelli in linea retta, con le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Nell'individuazione del diritto alla gratuità totale o parziale delle prestazioni si tiene conto della situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ma anche di quella dei conviventi o parenti obbligati.

Gli obbligati sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel PAI e, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

I soggetti, qualora abbiano un I.S.E.E. superiore alla soglia massima prevista, sono chiamati ad integrare l'I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente, nell'ordine indicato ed in modo esclusivo.

In tal caso, si calcolerà l'I.S.E.E. media ai fini del calcolo della quota di compartecipazione, secondo la seguente formula:

$I.S.E.E._{Me} = (I.S.E.E._1 + I.S.E.E._2 + I.S.E.E._3 + I.S.E.E._4) / N$ dove:

- I.S.E.E. $_{Me}$ = I.S.E.E. media;
- I.S.E.E.₁ = I.S.E.E. del richiedente;
- i valori I.S.E.E. successivi sono quelli dei soggetti obbligati;
- N è il numero degli I.S.E.E. considerati;

Art. 8 DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Per l'accesso alle prestazioni e ai servizi sociali erogati nell'Ambito Territoriale l'indicatore della Situazione Economica (ISE) è calcolato ai sensi di legge.

Art. 9 PRINCIPI DI COMPARTECIPAZIONE

La compartecipazione da parte degli utenti al costo dei servizi e delle strutture semiresidenziali deve essere determinata assumendo a riferimento i seguenti principi:

- gradualità della contribuzione, secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche effettive;
- adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- definizione di procedure semplici per richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- condivisione della responsabilità per gli oneri del PAI estesa a tutti i soggetti tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 C.C., anche se non conviventi.

Art. 10 DETERMINAZIONE DE VALORI MINIMO E MASSIMO

Le soglie ISEE minime e massime applicate dal presente regolamento sono determinate dall'ammontare del trattamento della pensione INPS rinnovata annualmente e calcolata nel seguente modo: soglia minima INPS al 160% dell'ammontare del trattamento minimo e soglia massima 4,35 dell'ammontare del trattamento minimo.

Art. 11 PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELL'UTENTE E DELLE PERSONE OBBLIGATE

L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente e/o delle persone obbligate.

Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea, a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a carico del cittadino o dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi.

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni socio assistenziali si osservano i seguenti criteri:

Comuni di Pagani, San Marzano Sul
Sarno, San Valentino Torio e Sarno

- A. è esentato dalla compartecipazione il cittadino che abbia una situazione economica, valutata sotto la soglia di ISEE minimo della pensione INPS, fissata al 160% dell'ammontare del trattamento minimo, da aggiornarsi ogni anno. In tale ipotesi, laddove vi siano soggetti coobbligati come per legge, si adotteranno i criteri di cui agli artt. 7 e 9 del presente regolamento, esclusivamente per i servizi domiciliari e semiresidenziali. Invece, nel caso di servizi residenziali, qualora il richiedente sia beneficiario dell'indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, è tenuto a compartecipare esclusivamente nella misura del 75% del beneficio;
- B. è tenuto a corrispondere per intero il costo della prestazione il soggetto che abbia una situazione economica, valutata come riportato negli articoli precedenti, al di sopra della soglia ISEE, fissata in 4,35 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, soglia rivalutabile annualmente, e dovrà corrispondere per intero il costo unitario del servizio di qualsiasi natura esso sia;
- C. il soggetto richiedente la prestazione, che abbia una situazione economica valutata con un ISEE compreso tra la soglia minima e massima, di cui ai punti precedenti A e B, è tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione, determinata dalla Regione Campania con nota n.0039374 del 21/01/2019 (acquisita al protocollo Aziendale n.550 del 21/01/2019), calcolata sulla base della seguente formula nel caso di servizi domiciliari e semiresidenziali:

$$Comp_{ij} = ISEE_{.i} * CSO / ISEE_{.0}$$

Dove $Comp_{ij}$ è la compartecipazione da calcolare:

$ISEE_{.i}$ è l'ISEE (o reddito individuale) a cui va sottratta la soglia minima di esenzione calcolata ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento;

CSO è il costo della prestazione a carico dell'Ambito e del cittadino;

$ISEE_{.0}$ è la soglia massima, calcolata ai sensi dell'art.10 del presente regolamento, al di sopra della quale il cittadino è tenuto a corrispondere l'intero costo della prestazione.

Nel caso di prestazioni residenziali, il richiedente compartecipa anche con il 75% dell'indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, se percepite.

Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente, nel calcolo della formula al valore ISEE dell'utente va sostituito l'ISE.

Art. 12 DETERMINAZIONE DEL COSTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI

Il costo unitario dei servizi da applicarsi nell'intero Ambito Territoriale viene stabilito dalla Regione Campania.

L'utente che non richieda espressamente l'applicazione dell'agevolazione, o che non presenti idonea documentazione atta a valutarne la situazione economica, è tenuto al pagamento della quota intera di compartecipazione.

Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali anziani o adulti inabili, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento presso la struttura, ai sensi dell'art.11 lettera C del presente regolamento. Laddove, invece, l'utente non goda del beneficio ivi indicato e vi siano parenti coobbligati, costoro sono tenuti alla compartecipazione al costo della retta in relazione alle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto agli artt. 7 e 9 del presente regolamento.

La quota di retta non coperta dalla persona inserita nella struttura e dai soggetti tenuti al mantenimento o alla corresponsione degli alimenti viene erogata dall'Ambito S01_3.

L'intervento dell'Ambito S01_3, qualora la persona inserita nella struttura abbia risorse economiche non immediatamente disponibili, quali redditi certi ma futuri o proprietà di beni immobili e redditi di altra natura, sarà condizionato alla concreta possibilità di recuperare quanto corrisposto.

In tali casi, l'ammissione alla struttura sarà subordinata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare l'Ambito S01_3 degli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente l'effettiva riscossione degli emolumenti.

In caso di inottemperanza da parte dell'interessato o dei suoi eredi agli impegni assunti, l'Ambito S01_3 si attiverà per il recupero del credito mediante procedure coattive.

Art. 13 MODALITA' DI PAGAMENTO

Gli importi relativi alla compartecipazione dovuti degli utenti verranno calcolati trimestralmente a seguito del Piano assistenziale individuale (PAI) e delle fatture presentate.

Il pagamento avverrà mensilmente mediante bonifico a favore dell'Azienda Consortile " Agro Solidale", quale soggetto di gestione dei Comuni associati.

In caso di inottemperanza del pagamento delle quote, l'utente sarà invitato ad adempiere agli obblighi di liquidazione dell'importo dovuto entro quindici giorni dalla ricezione della lettera di sollecito, il mancato pagamento comporterà la sospensione del servizio e sarà dato mandato all'Ufficio Legale per l'adozione dei provvedimenti relativi al recupero delle quote dovute e non versate.

Art. 14 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

Gli interventi socio-assistenziali si realizzano mediante: «il servizio di orientamento ed informazione alla persona; la consulenza psico-sociale; o l'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali; la corresponsione di contributi economici a carattere continuativo o straordinario; l'attivazione di tutte le risorse territoriali, dell'associazionismo, del volontariato, del privato sociale e del no profit per l'attivazione di progetti comuni: l'organizzazione diretta di servizi quali il servizio di assistenza domiciliare e di integrazione sociale, il servizio di trasporto sociale, il servizio di socializzazione ed inserimenti lavorativi per portatori di handicap, sostegni educativi, ecc.; attività correlate a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia civile amministrativa e penale».

Art. 15 CONTROLLI E VERIFICHE

Su ogni domanda presentata per ottenere le prestazioni disciplinate dal presente regolamento il Servizio Sociale Professionale territorialmente competente si riserva di effettuare verifiche e controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta. Nel caso in cui il richiedente abbia già usufruito delle prestazioni, oltre al recupero delle prestazioni eventualmente corrisposte, si espone alle sanzioni previste dall'art. 496 del Codice Penale.

Art. 16 INFORMAZIONI ALLA PERSONA

Tutti gli utenti dei servizi socio-assistenziali devono essere informati sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti.

Inoltre vanno informali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, della natura obbligatoria del conferimento e del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto.

Gli utenti devono essere, altresì, informati che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni aggiuntive e documentazione di supporto.

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative, nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali.

Art. 18 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.